


Publicato il 19/06/2026



N. 00372/2026 REG.PROV.CAU.
N. 01213/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2026, proposto da Genoveffa Cusmano, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo, in persona dell'Assessore legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;

Irfis FinSicilia S.p.A., non costituito in giudizio.

nei confronti

Ierulli S.r.l.s Società Agricola, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione e adozione delle misure cautelari più idonee

- 1) del D.D.G. n. 1024/S11 del 2.04.2026 con il quale l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo- Dipartimento Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha approvato le graduatorie dalle istanze da ammettere alla fase istruttoria della valutazione di merito ed i relativi allegati nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente 41 punti denegando interamente i punteggi autoattribuiti con la presentazione dell'allegato 1a (relativamente ai criteri B, C1, C2, C3 e C4) per complessivi 36 punti collocando, in tal modo, la ricorrente al n.1928 in graduatoria;
- 2) ove esistenti, ancorché non conosciuti e non comunicati, dei verbali di verifica del punteggio autoattribuito redatti da parte di Irfis FinSicilia Spa e/o dall'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
- 3) della comunicazione di assegnazione del punteggio del 13 aprile 2026;
- 4) del D.D.G. n. 2106/S11 del 25.06.2025 con il quale sono state approvate le modifiche e le integrazioni all'Avviso per la concessione di agevolazioni alle imprese del settore turistico alberghiero ed extra-alberghiero, approvato con D.D.G. n. 4613/S11 del 19.12.2024 ivi sostituendolo integralmente ed in particolare:
 - a) dell'art. 14.4 nella parte in cui dispone che "Qualora, le asseverazioni richieste fossero difformi dai format previsti, ovvero non fossero corrispondenti con i punteggi autoattribuiti dalle imprese, Irfis procede alla decurtazione dei relativi punteggi" senza indicare e/o consentire:
 - Le difformità ritenute rilevanti;
 - Le difformità sanabili mediante soccorso istruttorio;
 - L'attribuzione dei punteggi corrispondenti a quelli risultanti dagli indicatori contenuti nella domanda di finanziamento;

- b) ove occorra, dell'art 13 comma 3 nella parte in cui prevede le asseverazioni dei tecnici abilitati ai fini del riconoscimento del punteggio autoattribuito già oggetto di verifica del tecnico incaricato per la presentazione della domanda;
- 5) del D.D.G. n. 2139/S11 del 26.06.2025 con il quale è stata modificata, annullata e sostituita la Griglia di ordinamento e valutazione allegata al D.D.G. n. 2106/S11 del 25.06.2025 e ss.mm.ii.;
- 6) di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto e non comunicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con ricorso depositato in data 27.05.2026 e contestuale istanza cautelare, la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il D.D.G. n. 1024/S11 del 2.04.2026 con il quale l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo- Dipartimento Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha approvato le graduatorie delle istanze da ammettere alla fase istruttoria della valutazione di merito ed i relativi allegati nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente 41 punti denegando interamente i punteggi autoattribuiti con la presentazione dell'allegato 1a

(relativamente ai criteri B, C1, C2, C3 e C4) per complessivi 36 punti collocando, in tal modo, la ricorrente al n. 1928 in graduatoria;

Premesso che l'Assessorato regionale resistente si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;

Considerato che il ricorso non appare assistito da profili che, a un sommario esame, inducano a una ragionevole previsione sull'esito favorevole dello stesso, atteso che:

1) secondo un orientamento, l'istituto del soccorso istruttorio non opera in caso di inadempimenti dichiarativi o documentali espressamente richiesti dalla *lex specialis* a pena di inammissibilità/irricevibilità (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 06/12/2021, n. 8148; Consiglio di Stato, sez V, del 23 novembre 2022, n. 10325), specialmente nell'ambito delle procedure comparative e di massa nelle quali assume un peso preponderante il principio dell'autoresponsabilità secondo cui ciascuno è responsabile delle conseguenze degli eventuali errori commessi nella presentazione dei documenti (T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. IV, 02/10/2024, n. 2732);

2) nel caso di specie, l'art. 13.3 dell'Avviso prevede espressamente che sia allegata alla domanda, *“pena la mancata attribuzione dei relativi punteggi”*, la *“relazione tecnica asseverata da professionista abilitato”* che attesti i parametri di occupazione ed economico-aziendali tassativamente indicati dalla lett. b);

3) le F.A.Q. predisposte dall'Assessorato resistente, in riferimento al quesito n. 32, chiariscono che la suddetta relazione, conformemente alla sua natura e funzione, debba essere redatta e firmata *“da parte di un Dottore Commercialista o di altro professionista abilitato in ambito economico-finanziario”* ed escludono espressamente che a tali adempimenti possa provvedere anche un ingegnere, di modo che la redazione e sottoscrizione da parte di quest'ultimo della relazione tecnica non appare idonea ad asseverare i parametri economico-aziendali indicati dall'art. 13.3, lett. b) dell'Avviso e a giustificare l'auto-attribuzione del relativo punteggio;

4) la carenza non investe soltanto la modalità di apposizione della firma, bensì la qualifica del soggetto abilitato, della quale l'autore della sottoscrizione è privo;

5) le ragioni del mancato riconoscimento del punteggio, percepite esattamente dalla parte ricorrente la quale ha formulato specifiche censure riferibili al rilascio della relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato, sono evincibili dal provvedimento impugnato, rispetto al quale le deduzioni della difesa erariale assumono i caratteri di una mera precisazione non implicante una integrazione postuma della motivazione;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare non sia meritevole di accoglimento per carenza di *fumus boni iuris*;

Ritenuto che:

- in vista della prosecuzione del giudizio di merito, si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti inseriti nell'elenco delle DOMANDE RICEVIBILI MA NON FINANZIABILI SULLA BASE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE nell'ambito delle graduatorie delle istanze da ammettere alla fase istruttoria della valutazione di merito approvate con il D.D.G. n. 1024/S11 del 2.04.2026;

- tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e di IRFIS FinSicilia S.p.A., di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nell'elenco di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile;

- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incombenza il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione *ut supra* indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;

- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta a carico della parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio con i soggetti, nei termini e con le modalità indicati in motivazione;

- va respinta l'istanza cautelare;

- le spese della fase cautelare possono essere compensate in ragione degli specifici profili della controversa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta):

- respinge l'istanza cautelare;

- dispone a carico della parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio ai soggetti, nei termini e con le modalità indicati in motivazione;

- compensa le spese di fase.

Fissa, sin da ora, la trattazione del merito all'udienza pubblica del 10 novembre 2026, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore

Andrea Illuminati, Referendario

L'ESTENSORE

Bartolo Salone

IL PRESIDENTE

Stefano Tenca

IL SEGRETARIO